



EBA/GL/2020/15

---

2 dicembre 2020

---

## Orientamenti recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/02

---

sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19

# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(1)</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 2 febbraio 2021 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate mediante il modulo disponibile sul sito web dell'ABE, con il riferimento «EBA/GL/2020/15», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



## 2. Destinatari

---

5. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 02/12/2020.

## 4. Modifiche

---

7. Gli orientamenti EBA/GL/2020/02 sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi COVID-19 sono modificati come segue:

(1) il paragrafo 10, lettera f), è modificato come segue:

«(f) la moratoria è stata avviata per far fronte alla pandemia di COVID-19 e applicata prima del 31 marzo 2021.»

(2) Dopo il paragrafo 10 è aggiunta la seguente sottosezione:

### Criteria per le esposizioni soggette alle moratorie

«10 (*bis*) Ai fini dei presenti orientamenti, il periodo complessivo entro il quale il piano dei pagamenti di un determinato contratto di prestito è modificato conformemente al paragrafo 10, lettera c), a seguito dell'applicazione di moratorie generali di pagamento, non dovrebbe superare i nove mesi. Tuttavia, questo limite massimo di nove mesi non si applica alle modifiche del piano dei pagamenti concordate per contratti di prestito prima del 30 settembre 2020 nel quadro di una moratoria generale di pagamento se la durata totale della modifica supera i nove mesi.»

(3) Il paragrafo 11 è modificato come segue:

«11. Qualora una moratoria generale di pagamento soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 10 e si applichi a tutte le esposizioni di un ente che rientrano nell'ambito di applicazione della moratoria, e qualora le esposizioni soggette alla moratoria soddisfino la condizione di cui al paragrafo 10 (*bis*), tali misure non dovrebbero modificare la classificazione delle esposizioni secondo la definizione di concessione ai sensi dell'articolo 47 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013, né modificarne il trattamento come ristrutturazione onerosa ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 3, lettera d), di tale regolamento. Di conseguenza, l'applicazione della moratoria generale di pagamento di per sé non dovrebbe indurre a riclassificare un'esposizione come «forborne» (sia essa deteriorata o non deteriorata), a meno che non sia già stata classificata come «forborne» al momento dell'applicazione della moratoria.»

(4) Il paragrafo 13 è modificato come segue:

«13. Qualora una moratoria generale di pagamento soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 10 e le esposizioni soggette alla moratoria soddisfino la condizione di cui al paragrafo 10 (*bis*), essa dovrebbe essere trattata in conformità dei paragrafi da 16 a 18 degli orientamenti ABE sull'applicazione della definizione di default, emessi ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, ai fini



dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e in conformità dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento, gli enti dovrebbero computare i giorni di arretrato sulla base del piano dei pagamenti rivisto a seguito dell'applicazione di una moratoria. Analogamente, ai fini dell'articolo 47 *bis*, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero computare i giorni di arretrato sulla base del piano dei pagamenti rivisto a seguito dell'applicazione di una moratoria.»

(5) Dopo il paragrafo 17 è aggiunto il seguente paragrafo:

«17 (*bis*) Gli enti dovrebbero notificare il piano alla rispettiva autorità pertinente o alle rispettive autorità pertinenti illustrando il processo, le fonti di informazione e le responsabilità nel contesto della valutazione dell'improbabile adempimento dei debitori soggetti a una moratoria generale di pagamento legislativa o non legislativa di cui al paragrafo 14.»

(6) Dopo il paragrafo 19 è aggiunta la seguente sottosezione:

### Classificazione delle esposizioni per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 1º dicembre 2020

«20. Gli enti possono applicare i presenti orientamenti alle riclassificazioni delle esposizioni in stato di default a causa di ristrutturazioni onerose e/o «forborne» sulla base di moratorie che: a) sono state applicate tra il 1º ottobre 2020 e il 1º dicembre 2020 e b) soddisfano peraltro i requisiti di cui all'articolo 10. In tal caso, il limite massimo di nove mesi di cui al paragrafo 10 (*bis*) si applica alle modifiche del piano dei pagamenti concordate in relazione a tali esposizioni.»